

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI DOLO * CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

REP. n. _____

racc. _____

**OGGETTO: Contratto per la concessione del servizio di gestione dei
parcheggi in aree di sosta a pagamento. Periodo _____**

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, nella
residenza municipale di Dolo sita in Via Cairoli n. 39, avanti a me D.ssa
Maria Angelucci, Segretario del Comune di Dolo autorizzato a rogare
nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono
costituiti i Sigg.ri:

- _____
- _____

I predetti componenti della cui identità personale, capacità giuridica e di
agire, io Segretario Comunale mi sono accertato, rinunciano con il mio
consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

- con determina del Responsabile del Settore _____ n. _____ in data
_____, è stata indetta gara aperta secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D. Lgs. 50/2016, per
l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a
pagamento di cui alla parte III del D.Lgs. 50/2016;
- che la procedura di gara è stata svolta a mezzo della Stazione Unica
Appaltante di Venezia;

- che con determinazione n. _____ in data _____ del Responsabile del Settore _____ è stato approvato il verbale di gara datato _____ ed affidato in concessione il servizio di gestione dei parcheggi in aree di sosta a pagamento per il periodo _____ alla ditta _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti di gara (compresi i chiarimenti forniti nel corso della procedura) e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "I" (Offerta tecnica), Allegato "II" (Offerta economica), Allegato "III" (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale).

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, limitatamente ai disposti in materia di concessione;
- b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
- d) dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e smi;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti

dal concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal medesimo e ed accettate dall'Ente.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dei parcheggi in aree di sosta a pagamento, comprensivo della fornitura, installazione e scassetamento dei parcometri, della realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale, della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, della fornitura del personale di sorveglianza per l'accertamento delle violazioni e per la connessa gestione dell'attività amministrativa.

Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rinvia alle previsioni del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, così come integrato dall'offerta presentata in sede di gara.

Art. 3 - Durata del contratto

La concessione ha la durata di anni cinque a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna delle aree, da redigersi in contraddittorio tra le parti. Il Comune di Dolo si riserva la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriori cinque anni, mediante richiesta da inviare al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza. L'eventuale rinnovo sarà assoggettato agli stessi patti e condizioni della presente concessione.

In ogni caso, allo scadere della concessione, il concessionario della gestione delle aree di sosta a pagamento è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, alle condizioni disciplinate dal contratto vigente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. Il concessionario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati. Il concessionario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi). Il concessionario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutelarne la sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Ente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Art. 5 – Corrispettivi e valore del contratto

Il canone che il concessionario dovrà riversare all'Ente concedente è stabilito nella misura del ___ % sulle somme complessivamente riscosse per la gestione delle aree di sosta a pagamento, al netto dell'IVA. Per somme riscosse devono intendersi sia quelle rivenienti dai parcometri, sia tutte le altre eventualmente introitate con gli ulteriori sistemi previsti nel capitolato speciale (compresi gli introiti derivanti dal rilascio degli abbonamenti di cui all'art. 8 del capitolato speciale). L'importo dovuto all'Amministrazione Comunale sarà determinato sulla base dell'effettivo incasso per l'utilizzo degli stalli da parte degli utenti, dietro presentazione di apposita certificazione attestante l'importo reale riscosso. Il canone dovrà essere versato in rate mensili posticipate, con scadenza al 15 del

mese successivo, presso gli sportelli della Tesoreria Comunale con la causale “Proventi derivanti da parcheggi a pagamento”.

Per eventuali somme non versate alle scadenze prestabilite, sia a titolo di canone che di altro versamento previsto dal presente contratto, il concessionario sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente.

Anche in deroga degli articoli 1193 e 1194 del Codice Civile qualsiasi versamento del gestore sarà sempre imputato in primo luogo a copertura di eventuali interessi di mora e successivamente alle mensilità di canone, con priorità per quelle scadute da maggior tempo. Resta espressamente convenuto che qualunque contestazione sollevata dal concessionario non potrà in alcun modo autorizzare il concessionario stesso a sospendere il puntuale pagamento dei canoni secondo le scadenze pattuite. Ai soli fini fiscali il valore contrattuale del presente contratto è stimato in € _____.

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il concessionario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 7- Obblighi di riservatezza

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 9, il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Ente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet <http://www.comune.dolo.ve.it>. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza,

liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 9 - Sospensione dei Servizi

Il servizio affidato in concessione è da considerarsi servizio pubblico e deve pertanto essere svolto con continuità e senza interruzioni.

Il concessionario non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del concessionario costituisce inadempienza contrattuale e dà luogo alla risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Ente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione, compresi i maggiori costi eventualmente sostenuti dall'Ente e discendenti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni

Il concessionario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del concessionario stesso quanto dell'Ente e/o di terzi.

Inoltre, il concessionario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

E' obbligo del concessionario stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dal concessionario.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal concessionario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il

contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 – Divieto di cessione e di subconcessione

Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente contratto. La concessione non può essere ceduta, a pena di nullità, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175 del D. Lgs. 50/2016.

Non è ammessa la subconcessione. E' ammesso il subappalto limitatamente all'approntamento della segnaletica orizzontale e verticale. Si applica l'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto e dal Capitolato Speciale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il concessionario si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subcontraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti. L'Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti con i

subcontraenti della “filiera delle imprese” a qualsiasi titolo interessate alla esecuzione del servizio sia inserita la suddetta clausola.

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dall’evento, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 il concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG _____ al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del concessionario medesimo riportando il CIG n. _____ dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, il concessionario ha comunicato i seguenti dati:

- a) conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN: _____ acceso presso _____;
- b) generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:
 - _____;
 - _____.

Art. 13 – Cauzione

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il concessionario ha depositato

la cauzione costituita mediante _____ n. _____ del
_____ emessa da: _____ per l'importo di
_____ (_____), resa ai sensi
dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore dell'Ente.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino al rilascio della dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali e l'assenza, o la definizione, di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa venisse escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 14 – Revoca

Il Comune potrà sempre revocare la concessione per rilevanti sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, secondo quanto previsto dall'art. 21 – quinquies della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., con preavviso di 6 (sei) mesi, se non ricorrono motivi di estrema urgenza, e salvo indennizzo.

Ove ne ricorrano le condizioni si applicherà il disposto di cui all' art. 176, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 15 – Recesso per giusta causa

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al concessionario con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il concessionario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Infine, nelle ipotesi di informazioni antimafia che accertino, successivamente alla stipula del presente contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l'Ente recederà dal contratto con le modalità di cui all'art. 94 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16 - Cessione del credito

Il concessionario può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di concessionario. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Il concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del concessionario medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 17 – Penali

L'inadempimento contrattuale del concessionario, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, potrà dar luogo all'applicazione di penali. In particolare, per le inadempienze contrattuali di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale, l'Ente applicherà le penali ivi previste.

Le eventuali suddette inadempienze saranno contestate alla ditta concessionaria dal Comune di Dolo in forma scritta mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC.

Entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione il concessionario dovrà far pervenire scritti difensivi atti a dimostrare l'insussistenza della violazione ovvero la non riconducibilità del fatto a proprie responsabilità.

In assenza di scritti difensivi, ovvero qualora questi non vengano accolti perché ritenuti insufficienti e/o carenti, sia in fatto che in diritto, il funzionario competente applicherà la penale prevista dall'art. 16 del Capitolato Speciale, indicando un termine massimo di 30 giorni per il pagamento della stessa. Il provvedimento di irrogazione della penale è inviato al concessionario mediante raccomandata A.R. o tramite PEC.

Scaduto il termine senza che il concessionario abbia proceduto al pagamento, verrà escussa quota parte della cauzione definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Art. 18 - Risoluzione

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata A.R. o tramite PEC al concessionario nei seguenti casi:

- ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune di Dolo;
- disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
- impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;

- infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
- gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ufficio Comunale;
- mancata predisposizione della Carta della Qualità del Servizio con ogni spesa a proprio carico e con gli obblighi di cui all'art. 2 comma 461 della L. 244/2007 (previo nulla-osta da parte dell'Amministrazione), cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale;
- mancata reintegrazione entro dieci giorni lavorativi della cauzione definitiva, escussa in tutto o in parte;
- mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
- mancato rispetto del divieto di sub-concessione.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto il concessionario si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Si applicano, in quanto compatibili, i disposti di cui all'art. 176, commi 8, 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 - Fallimento del concessionario o morte del titolare

Il fallimento del concessionario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di concessione.

Qualora il concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.

Qualora il concessionario sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del contratto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto di concessione. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 20 - Quinto d'obbligo e varianti

L'Ente si riserva la facoltà di diminuire o incrementare, a suo insindacabile giudizio, gli stalli a pagamento, fino al limite massimo del 20% del numero totale degli stalli concessionati. In caso di successivo ampliamento / diminuzione delle aree di sosta, il concessionario dovrà attrezzare nuovi spazi, con l'apposizione della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale, o ripristinare la segnaletica per la sosta libera, senza poter vantare alcun diritto ad indennità o compenso.

L'Ente, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 6 "Importo contrattuale" del presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non approvata dal Comune di Dolo. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 175 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 21 - Direzione dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

Il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia è il Responsabile Unico del Procedimento.

Il concessionario ha indicato il Sig. _____ quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto del concessionario medesimo, in ordine all'esecuzione della concessione di cui trattasi.

Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto del concessionario a vigilare affinché ogni fase della concessione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali, fungendo da naturale interlocutore del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico del Concessionario

Sono a carico del concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.

Il concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il concessionario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della L.R. 28.12.2012, n. 48, il presente contratto di concessione è assoggettato agli obblighi discendenti dal protocollo di legalità stipulato fra la Regione Veneto e gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso operanti nel territorio del Veneto (protocollo d'intesa sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, l'Unione Province del Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione Veneto il 23.07.2014 e successivi aggiornamenti e integrazioni). Conseguentemente, il concessionario si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese

subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto. Resta fermo l'obbligo per il concessionario di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e nei confronti della parte della stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto sancito dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla suddetta norma.

Art. 23 - Foro di competenza.

Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria sarà esclusivamente quello di Venezia. Per gli aspetti pubblicistici e per le controversie demandate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR del Veneto.

Art. 24 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto attiene le modalità di gestione del servizio si fa esplicito rinvio al capitolato, all'offerta tecnica allegata al presente contratto e alla normativa del settore.

Art. 25 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato in forma di atto pubblico amministrativo.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione e ogni altro onere tributario.

Il concessionario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che il concessionario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del concessionario medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto

lì, _____

Per il Concessionario _____

Per il Comune di Dolo _____